

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 58.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni.

**TABELLA DEI PROCEDIMENTI CON TERMINE SUPERIORE  
A 90 GG. E FINO A 180 GG. ED OLTRE**

**Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale**

<b>Tipo di provvedimento</b>	<b>Fonte normativa</b>	<b>Termine</b>	<b>Motivazione</b>
Accordo preventivo per il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 5 D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica delle circostanze che inducono il cittadino comunitario a richiedere il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano.
Licenza di fabbricazione, raccolta, detenzione, vendita di armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, munizioni, uniformi militari	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Licenza di importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 60 giorni, previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.
Licenza di importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento verso Paesi cc.dd. "sensibili"	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.

Licenza di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione, vendita degli strumenti di autodifesa specificatamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di Polizia.	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Licenza per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti da esperire nei confronti del richiedente.
Classificazione e riconoscimento di esplosivi	art. 53 R.D. 18 giugno; 1931, n. 773; art. 12 R.D. 6 maggio; 1940, n. 635; art. 24 Legge 18 aprile 1975, n. 110	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ex art. 49 T.U.L.P.S.).
Licenza per fabbricazione e deposito di esplosivi di II e III categoria	Artt. 11, 12, 44 e 46 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 86 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ex art. 49 T.U.L.P.S.).
Fabbricazione, trasporto, impiego, a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi, anche non classificati, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari	Art. 99 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione tecnica ex art. 49 T.U.L.P.S., nonché della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi).
Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni ed enti privati	Art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; art. 3, comma 6, lett. e), Legge 25 agosto 1991, n. 287; art. 2 D.P.R. 4 aprile 1991, n. 235	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria volta alla verifica dei presupposti di legge. Tale fase può richiedere l'interessamento di altre amministrazioni.

## Prefetture - Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Licenza di importazione o di esportazione di esplosivi e/o munizioni per uso civile da o verso Paesi extracomunitari cc.dd. "sensibili"	Art. 93 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti, particolarmente delicati, da esperire nei confronti del richiedente. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012
Licenza di porto di pistola per difesa personale	Artt. 11, 35, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Art. 3 Legge 21 febbraio 1990, n. 36	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti da esperire nei confronti del richiedente ed alle indagini da compiere con riferimento alle dichiarate esigenze di difesa personale.
Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di 1 <sup>A</sup> , 4 <sup>A</sup> e 5 <sup>A</sup> categoria	Art. 47 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti, particolarmente delicati, da esperire nei confronti del richiedente, nonché per la valutazione dell'idoneità dei locali destinati a deposito.
Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l'esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d'artificio	Artt. 48 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; artt. 101 e 102 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l'accertamento dell'idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 T.U.L.P.S..
Certificazione attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi	Art. 8 Legge 18 aprile 1975, n. 110	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l'accertamento dell'idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 T.U.L.P.S..
Certificazione di idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi	Artt. 47, 48 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 101 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l'accertamento dell'idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 T.U.L.P.S..
Licenza per l'attività di vigilanza ed investigazione privata	Art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	180 gg.	Il termine è congruo rispetto alle esigenze degli uffici territoriali che istruiscono le relative pratiche ed in considerazione degli aumentati adempimenti istruttori introdotti dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

## Questure

<b>Tipo di provvedimento</b>	<b>Fonte normativa</b>	<b>Termine</b>	<b>Motivazione</b>
Licenza esportazione armi comuni verso Paesi cc.dd. "sensibili"	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 16 Legge 18 aprile 1975, n. 110	180 gg.	Il termine è funzionale alla definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.
Licenza porto d'armi lunghe da fuoco per difesa personale	Art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica del possesso dei requisiti di legge (sussistenza dei requisiti sanitari, assenza di precedenti penali) nonché della dichiarata esigenza di difesa personale.
Licenza di noleggio di armi da fuoco uso scenico	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 22 Legge 18 aprile 1975, n. 110	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica del possesso dei requisiti di legge (sussistenza requisiti sanitari, assenza di precedenti penali), trattandosi di armi vere e proprie, sottoposte a procedure di inattivazione reversibili.
Licenza collezione armi comuni da sparare	Art. 10 Legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza collezione armi antiche, artistiche, rare o d'importanza storica	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 8 D.M. 14 aprile 1982	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza, fabbricazione e/o commercio armi comuni	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza industria riparazione armi comuni	Art. 8 Legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.